

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 329 - 16657/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI TRAVES - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016, Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018, la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole con la delega all' *"Ambiente e Vigilanza Ambientale, Risorse Idriche e Qualità dell'Aria, Tutela Fauna e Flora, Parchi ed Aree Protette"* trattenendo a sé quella relativa al *"Bilancio"*;

Premesso che per il Comune di Traves:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 18 - 26889 del 22 marzo 1999;
- ha approvato la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., con D.C.C. n. 4 del 10/02/2015, ai sensi del quinto comma, articolo 17, L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 18/2018 del 26 aprile 2018, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 25 giugno 2018, con nota prot. 792 del 22/06/2018 (ns. prot. 76311 del 25/06/2018), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP_019/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 592 abitanti nel 1971, 579 abitanti nel 1981, 506 abitanti nel 1991, 545 abitanti nel 2001 e 553 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico 1971/2011, in decremento;
- superficie territoriale di 1.046 ettari di montagna; circa 7 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 103 ettari, pendenze comprese tra i 5% e i 25% e 936 ettari hanno pendenze superiori ai 25%. È altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 741 ettari, pari al 71% circa, del territorio comunale;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 7** della Città Metropolitana di Torino denominata "**CIRIACESE - VALLI DI LANZO**", ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'**Ambito 21** di approfondimento sovracomunale **Valli di Lanzo**, rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale [ora metropolitano] per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- il PTC2 **non** individua il Comune quale *Ambito di diffusione urbana* di cui agli articoli 21 e 22 delle Norme di Attuazione; né tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale, ai sensi dell'art. 23 delle citate norme;
- il PTC2 **non** individua nel Comune, Ambiti Produttivi di livello I o II ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A del PTC2;
- infrastrutture:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 1 delle Valli di Lanzo, n. 249 del Pugno e n. 32 della Valle di Viù;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Caselle-Ciriè-Lanzo-Ceres; non è, però, servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM).
- assetto idrogeologico del territorio: è interessato dai corsi di acqua pubblica del Torrente Stura e Torrente Stura di Viù, del Vallone di Ciappè e del Rio di Ortagn;
- tutela ambientale: una porzione del territorio è interessata dal SIC n. IT111048 denominato "*Grotta del Pugno*";
- il territorio comunale, ai sensi della deliberazione G. R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010, entrata in vigore con le procedure attuative definite nelle successive D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 e n. 7-3340 del 3 febbraio 2012, è stato classificato in "**zona 3**" di rischio sismico;

dato atto il P.R.G.C. di Traves non è adeguato al **Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**;

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione del Comune di Traves a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26 aprile 2018, di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Traves, adottata con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, anticipando la

Variante di Revisione Generale allo studio, interviene su un'area soggetta a Piano Particolareggiato, avente superficie complessiva di mq 3.268, nella quale sono previsti i seguenti servizi:

- "Sv2" (verde pubblico);
- "Si" (area per l'istruzione);
- "Sp" (area per parcheggio pubblico)

A seguito delle modifiche proposte, le aree assumono la seguente definizione:

- area "ASC" per servizi pubblici di interesse comune (area per attrezzature a servizio di Associazioni (Proloco);
- area "Sv2" verde pubblico;
- area "Sp12" parcheggio pubblico;
- sede nuovo percorso pedonale di proprietà comunale in sostituzione al sentiero pedonale in Frazione Perini (sempre di proprietà comunale);

L'Amministrazione Comunale, in merito all'assoggettamento a Piano Particolareggiato dell'area a servizi pubblici, oggetto di Variante, dichiara non necessario l'avvio dello strumento attuativo del Piano Regolatore vigente.

La Variante prevede inoltre l'area "Si" a servizi per l'istruzione, posta in Frazione Villa, con entrostante fabbricato esistente, con superficie di mq 207.

La documentazione di Variante **non** verifica la compatibilità acustica delle modifiche con il Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.); **verifica**, invece, le condizioni di rischio idrogeologico delle zone interessate.

(Cfr: Relazione Illustrativa)

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2018**, di adozione della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente:

- **non contiene** l'elencazione **completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- **non contiene** "il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al **complesso delle varianti parziali precedentemente approvate** e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga", così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- **non contiene** la dichiarazione relativa al comma 1bis art. 17 L.R. 56/77: "Le Varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; **tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse**";

dato atto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale ha trasmesso il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai soggetti con competenza ambientale (SCA) interessati, tra i quali il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, in data 2 maggio 2018 prot. n. 526 del 28/04/2018;

dato atto che, il citato Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA), nei termini previsti dalla normativa vigente, in materia ambientale, non ha formulato alcun parere in merito;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell’articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovra comunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

vista la D.C.R. 3 ottobre 2017, n. 233-35836 *“Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **8 agosto 2018**;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso il 3/07/2018, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'articolo 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Traves, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26 aprile 2018, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5 dell'articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”* e del comma 2 dell'articolo 50 *“Difesa del suolo”*;
- 2. di dare atto** che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., **sono formulate osservazioni**;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Traves, per i successivi provvedimenti di competenza;



4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 12 luglio 2018

Il Vicesindaco metropolitano
delegato all'Ambiente e Vigilanza ambientale,
Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela Fauna e Flora,
Parchi ed Aree protette, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e Difesa
del Suolo, Assistenza Enti locali, Partecipate.

(Marco Marocco)